



VERBALE DI ACCORDO
Per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro
per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di BENEVENTO

Il giorno 28 del mese di settembre dell'anno 2017 in Benevento,

T R A

per la parte datoriale

- ✚ *CONFAGRICOLTURA Benevento, FIORE FRANCESCO e GIUSEPPE PRECCHIA;*
- ✚ *COLDIRETTI Benevento, SOSSI FRANCESCO;*
- ✚ *CIA Benevento, ALFONSO DEL BASSO;*


E

per la parte sindacale

- ✚ *FAI-CISL IrpiniaSannio, ALFONSO IANNACE;*
- ✚ *FLAI-CGIL Benevento, LUCIANO VALLE;*
- ✚ *UILA-UIL Avellino-Benevento, DE LILLO ANTONIO;*

STIPULANO

con decorrenza 01/01/2016 e scadenza al 31/12/2019, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste per la parte economica, il seguente accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Benevento, confermando gli ambiti di applicazione di cui all'art. 1 del CCNL 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017.



1. Cassa Extra Legem/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale


Le Parti si impegnano entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a costituire l'Ente Bilaterale Territoriale, secondo le linee guida definite con l'accordo del 30 luglio 2012 tra le Associazioni Datoriali e le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie dell'accordo, il quale assorbe i ruoli e funzioni affidati all'Osservatorio Provinciale, i compiti dell'Organismo di cui all'art. 12 del CCNL (Mercato del lavoro: azioni bilaterali), i centri di formazione agricola, i comitati Provinciali della sicurezza ed altri eventuali enti che organizzano e gestiscono le attività e i servizi demandati al fondo di assistenza Extra Legem territoriale che riscuote la contribuzione per le attività e i servizi del Fondo Extra Legem e quella per il contributo di Assistenza Contrattuale prevista dal vigente CPL.



2. RETRIBUZIONE

A far data dal 1° luglio 2017, il salario provinciale viene incrementato del 2,2% per l'area 3°, del 2,3% per l'area 2°, del 2,4% per l'area 1 come da tabelle allegare al presente verbale;

- a copertura dei mancati aumenti relativi all'annualità 2016 è riconosciuta quale una tantum la cifra di euro 200,00 (duecento/00) da riconoscere agli OTI in servizio dal 01 gennaio 2016 da riparametrare per i mesi di effettivo servizio, che verranno versate al lavoratore in forza, entro il 31 dicembre 2017.



3. Lavoro Straordinario, festivo, notturno

L'orario di lavoro è pari a 39 ore settimanali da



articolarsi in cinque o sei giornate.

In caso di eventi particolari ed eccezionali al lavoratore che viene richiesta una prestazione lavorativa al di fuori delle normali ed ordinarie attività alle quali lo stesso è adibito, in luogo di quelle previste dal CCNL, vengono riconosciute le seguenti maggiorazioni:

- Lavoro straordinario 25%
- Lavoro festivo 35%
- Lavoro notturno 40%
- Lavoro straordinario festivo 40%
- Lavoro festivo notturno 45%
- Ore in flessibilità di cui al punto 6 10%

4. TABELLE SALARIALI

Le parti si impegnano alla razionalizzazione come da art. 49 CCNL ed alla formulazione congiunta delle tabelle paga, da sottoscrivere congiuntamente e da depositare presso l'Inps e l'ITL.

5. SALARIO DI RISULTATO/PRODUTTIVITA'

Per il raggiungimento di obiettivi di produttività, qualità e competitività, si stabilisce di contrattare a livello aziendale una quota di trattamento economico ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane; al fine di favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 le Parti sottoscrivono l'accordo provinciale di secondo livello attuativo della detassazione per gli operai agricoli e florovivaisti di cui all'allegato al presente verbale di rinnovo.



6. ORARIO di LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali. In considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, l'orario, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs. 8.4.2003, n 65, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore. La variabilità dell'orario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 100 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.

In presenza di lavoro a tempo determinato, le ore di flessibilità' devono essere recuperate entro la fine dello stesso rapporto di lavoro; qualora non fosse possibile le ore saranno retribuite con l'ultima busta paga.


E' riconosciuta al lavoratore la maggiorazione di cui all'art.3 ultimo comma sulle ore effettivamente prestate.

7. LAVORI PESANTI E NOCIVI

Si riconduce alla normativa del CCNL e CPL precedente, integrando la sosta con altri 15 minuti per ora e una maggiorazione di salario del 6%.

8. CLASSIFICAZIONE del PERSONALE

Ai sensi dell' art. 31 CCNL 2014-2017 gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre "aree professionali" per ognuna delle quali lo stesso CCNL




definisce le caratteristiche essenziali nonché il parametro minimo e quello massimo. Per la declaratoria e la classificazione delle aree fissate dal CCNL, fanno parte della

Area I:

1° livello:

addetti in via specifica alla sala parto: in possesso di particolari capacità professionali siano in grado di sostituire il veterinario nell'adempimento delle mansioni; addetti all'incubatrice nelle aziende avicole; conduttori abilitati di macchine a vapore; capo casaro: responsabile della lavorazione e trasformazione del latte; custodi aziendali: con mansioni di fiducia per le operazioni di custodia, controllo e registrazione delle merci, e controllo fatture; fecondatore laico abilitato; idraulico, elettricista: che eseguono autonomamente impianti idraulici, elettrici dietro indicazioni del progettista; innestatore e potatore: che con capacità ed autonomia è in grado di svolgere entrambe le operazioni di potatura ed innesto; operaio mungitore a mano ed a macchina: in possesso di particolari capacità professionali in grado di assicurare un lavoro di responsabilità sia utilizzando al meglio macchinari complessi, sia effettuando tutte le operazioni manualmente; responsabile della squadratura: nelle aziende frutticole e viticole sia autonomamente in grado di squadrare ed installare impianti; saldatore abilitato; trattorista: abilitato alla conduzione di macchine agricole complesse e di diverso tipo, quali trebbie, mietitrebbie, trinciacaricatrici, distributrici alimentazione al bestiame, tutte di potenza non inferiore a 120 Hp; conduttori di autotreni ed autoarticolati; vivaista abilitato in possesso di titolo, in grado di impiantare e gestire una struttura di propagazione delle piante;



responsabile tecnico della produzione di funghi;
responsabile tecnico del compost nelle aziende fungicole;

2° livello:

capo frantoiano; capo operaio; carpentiere; casaro responsabile della lavorazione e trasformazione della mozzarella; cuoco; addetto alla custodia; meccanico; elettricista; innestatore; montatore di strutture per ricoveri; mungitore con uso di macchine in possesso di specifiche capacità professionali; potatore; trattorista conduttore di macchine agricole di potenza inferiore a 120 Hp; addetto al lavaggio e manutenzione degli impianti di mungitura; *capo cantiere*.

3° livello:

autisti; falegnami; addetti alle caldaie a vapore; addetti agli impianti frigoriferi; macellai; muratori; custodi aziendali; coordinatore della raccolta nelle aziende fungicole; responsabile di sale; addetto alla reception; addetto all'imbottigliamento e cantiniere; addetto al magazzino e al suo coordinamento.

Area II:

1° livello:

addetti allo spargimento dei concimi chimici a mano ed a macchina ed alle irrorazioni; addetto all'impianto e tenuta di vivai e semenzai; bufalaro; carrellisti; erpicatori a macchina; falciatori a macchina; guardie giurate; pastore; addetto al magazzino.



2° livello:

addetti agli allevamenti zootecnici minori; aiutanti meccanici, elettricisti, addetti alla sala parto, i quali in possesso di specifica professionalità, non eseguono le mansioni in autonomia; selezionatrici; raccoglitori di frutta; capo-gruppo operai raccoglitori


EDCISL
Federazione Associazioni
Alimentare Ambientale
Industriale Italiana
Provincia Sannio




UIA
AVELLINO - BENEVENTO



di funghi; aiutante cuoco; addetti alla manipolazione, trasformazione e vendita in spacci aziendali dei prodotti aziendali degli allevamenti bovini, ovi-caprini, suini ed avicoli o di bassa corte;

Area III:

1° livello:

cernitrici *addetti alla selezione meccanizzate in processi industriali*; raccoglitori di olive in impianti tradizionali secolari e posti in zone impervie ed in condizioni particolarmente difficili; responsabili delle operazioni di vendemmia in grado di determinarne l'epoca ed i momenti della raccolta; trattoristi addetti al solo trasporto; addetti alla manipolazione, confezionamento ed eventuale vendita in spacci aziendali dei prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari; addetti alle vendite e in spazi esterni, mercato, fiere o a domicilio; aiuto cuoco; addetto alla preparazione di sughi-prodotti sottolio - conserve - marmellate.

2° livello:

addetti alla etichettatura ed all'incartamento manuale; addetti alla pulizia; raccoglitori di ortaggi; camerieri; addetti nelle aziende agrituristiche alle attività proprie ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche, ippoturistiche e degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino;

3° livello:

addetti alla semina e raccolta; addetti alla fienagione a mano; falciatori a mano; lavoratori ausiliari generici; raccoglitori di nocciole; raccoglitori di sarmenti e frascami; raccoglitori di tabacco; rinalzatori a mano; scerbatori; zappettatori; zappatori; raccoglitori di funghi; addetti generici al pascolo ovi-caprino; guardiano di bovini; addetti alla vendemmia; addetti



alla raccolta delle olive; aiuto potatore; addetti generici ai lavori di cucina; lavapiatti; lavorazione generica tabacco secco in foglia; addetto generico all'imbottigliamento ed alla etichettatura.

La retribuzione da riconoscere agli operai deve essere corrispondente al livello delle mansioni effettivamente svolte.

9. SICUREZZA SUL LAVORO


Allo scopo di assicurare ai lavoratori agricoli e florovivaisti il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le parti si impegnano a porre in essere iniziative idonee affinché le aziende e i lavoratori mettano in pratica integralmente e tangibilmente le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalla legge (D.Lgs.81/08) e dal vigente CCNL.

10. FORMAZIONE

La formazione continua per gli operai agricoli ci vede proiettati ad una programmazione aziendale legata alle esigenze territoriali di formazione che dovranno essere preventivamente concordate con la RSU ove esistente ovvero RSA o con le OO.SS. di Categoria provinciali, per meglio programmare, gestire e attuare processi formativi validi e spendibili nel locale mercato del lavoro.

11. Contributo contrattuale e Integrazione malattia ed infortuni

I datori di lavoro ed i lavoratori a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali



stipulanti il presente Contratto provinciale, un contributo per ogni giornata di lavoro.

La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.

Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavoratore, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura 0,60 % così definite:

- 0,30 % a carico del lavoratore;
- 0,30 % a carico del datore di lavoro.

Il contributo dovuto per il funzionamento del Fondo integrativo infortuni e malattia che confluirà nel costituendo EBAT sarà per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura 0,80 % così definite:

- 0,40 % a carico del lavoratore;
- 0,40 % a carico del datore di lavoro.

Ai contributi così definiti sarà aggiunta la quota di spese per la riscossione curata direttamente o tramite enti previdenziali convenzionati.

La decorrenza è dal 01.10.2017.

12. Welfare Contrattuale

Il datore di lavoro che omette la contribuzione all'Ente Bilaterale Territoriale è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo una quota aggiuntiva di retribuzione, esclusa dalla base del calcolo del TRF, di euro 60,00 mensili, ad euro 2,30 giornalieri, in aggiunta a quella definita dall'art. 49 del CCNL per l'EBAN.



EA CISL
Federazione Agricola
Ambientale
Industriale Italiana
Ilpinia Sannio



UILA
AVELLINO - BENEVENTO



13. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Comitato di Gestione del Fondo FIMAVLA e successivamente EBAT provvederà, previa verifica della sostenibilità economica-finanziaria, a regolamentare opportunamente le erogazioni aggiuntive a quelle già precedentemente previste :

- a) della prestazione di assegno post-mortem per decesso di lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
- b) b) la/il lavoratrice/lavoratore che per patologie particolari superi 180 giorni di malattia, il Fimavla e successivamente l'Ebat corrisponderà una prestazione economica per due mesi pari al 70% della mensilità vigente.



La preponderanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato causa, in questo settore, la mancanza del riconoscimento di diritti inalienabili, quindi si rende necessario prevedere forme di tutela più ragguardevoli con la possibilità di usufruire permessi per madri o padri per l'assistenza dei propri figli (congedi parentali).

Si concorda la concessione di n. 02 (due) giornate di permesso retribuito al padre per il giorno del parto ovvero di ingresso in famiglia per coinvolgerlo nella cura dei figli fin dalla nascita ovvero adozione e l'estensione di tale concessione anche nei casi di assistenza a minore bisognoso di cure.


CISL
Federazione Agricola
Alimentare, Industriale
Industria italiana
IrrpolaSannio




UIA
AVELLINO - BENEVENTO



15. PERMESSI SINDACALI

Fermo restando quanto previsti dal CCNL vigente e Statuto dei Lavoratori, si istituisce un monte ore per permessi sindacali retribuiti e straordinari pari a n.

20 (venti) ore annue.

Sono beneficiari di detti permessi le parti stipulanti il presente CPL (FAI_FLAI_UILA) come da riparto CAC provinciale.





16. TRATTENUTE SINDACALI – Quote Sindacali

Le aziende si impegnano a trattenere, per espressa delega dei lavoratori, contributi pari all'1% del salario lordo e versato alle OO.SS. firmatarie del presente CPL indicata dalla delega.

Altresì le aziende comunicheranno mensilmente la somma trattenuta per singoli lavoratori alla OO.SS. destinataria della delega.

17. Condizioni miglior favore

Le norme contenute nel presente CPL non modificano le condizioni di miglior favore, già previste dai contratti integrativi provinciali, per i rapporti di lavoro in essere prima della sottoscrizione del presente CPL. Per tutto quanto non citato nel presente verbale, si intendono confermate le previsioni stabilite dai precedenti CPL che, in sede di stesura saranno riportate nel testo coordinato di cui al successivo articolo.



18. Stesura e stampa CPL

Le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti provvederanno alla stesura del testo coordinato del contratto provinciale con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso, come previsto dal CCNL vigente ed alla conseguente stampa del presente CPL.

 CONFAGRICOLTURA


 COLDIRETTI


 CIA

 FAI - CISL

 FLAI - CGIL

 UILA - UIL











IrpiniaSannig
 Federazione Provinciale
 delle Associazioni
 di Agricoltori della
 Campania

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
TABELLE SALARIALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
DAL 01/07/2017



AREA 1



LIVELLI	VECCHIO IMPONIBILE	AUMENTO		3 ELEMENTO 0,3044	TOTALE GIORNALIERO															
		CCPL DAL 1/6/2009	CCNL DAL 1/5/2010	CCNL DAL 1/1/2011	CCNL DAL 1/1/2013	CCNL DAL 1/1/2014	CCNL DAL 1/1/2015	CCNL DAL 1/1/2016	CCNL DAL 1/1/2017	CCNL DAL 1/1/2018	CCNL DAL 1/1/2019	CCNL DAL 1/1/2020	CCNL DAL 1/1/2021	CCNL DAL 1/1/2022	CCNL DAL 1/1/2023	CCNL DAL 1/1/2024	CCNL DAL 1/1/2025			
I	47,134 €	2,922 €	1,251 €	0,821 €	1,147 €	1,598 €	1,152 €	1,008 €	1,369 €	1,369 €	1,008 €	1,152 €	1,008 €	1,369 €	1,369 €	1,008 €	1,152 €	58,402 €	17,754 €	76,156 €
II	45,387 €	2,814 €	1,205 €	0,790 €	1,104 €	1,539 €	1,110 €	0,971 €	1,318 €	1,318 €	0,971 €	1,110 €	0,971 €	1,318 €	1,318 €	0,971 €	1,110 €	56,238 €	17,096 €	73,334 €
III	42,692 €	2,647 €	1,133 €	0,744 €	1,039 €	1,448 €	1,044 €	0,913 €	1,240 €	1,240 €	0,913 €	1,044 €	0,913 €	1,240 €	1,240 €	0,913 €	1,044 €	52,900 €	16,082 €	68,982 €

AREA 2

LIVELLI	VECCHIO IMPONIBILE	AUMENTO		3 ELEMENTO 0,304	TOTALE GIORNALIERO															
		CCPL DAL 1/6/2009	CCNL DAL 1/5/2010	CCNL DAL 1/1/2011	CCNL DAL 1/1/2013	CCNL DAL 1/1/2014	CCNL DAL 1/1/2015	CCNL DAL 1/1/2016	CCNL DAL 1/1/2017	CCNL DAL 1/1/2018	CCNL DAL 1/1/2019	CCNL DAL 1/1/2020	CCNL DAL 1/1/2021	CCNL DAL 1/1/2022	CCNL DAL 1/1/2023	CCNL DAL 1/1/2024	CCNL DAL 1/1/2025			
I	41,680 €	2,584 €	1,107 €	0,726 €	1,014 €	1,413 €	1,019 €	0,892 €	1,160 €	1,160 €	0,892 €	1,019 €	0,892 €	1,160 €	1,160 €	0,892 €	1,019 €	51,595 €	15,684 €	67,279 €
II	38,042 €	2,359 €	1,010 €	0,663 €	0,926 €	1,290 €	0,930 €	0,814 €	1,059 €	1,059 €	0,814 €	0,930 €	0,814 €	1,059 €	1,059 €	0,814 €	0,930 €	47,692 €	14,315 €	62,007 €

AREA 3

LIVELLI	VECCHIO IMPONIBILE	AUMENTO		3 ELEMENTO 0,304	TOTALE GIORNALIERO															
		CCPL DAL 1/6/2009	CCNL DAL 1/5/2010	CCNL DAL 1/1/2011	CCNL DAL 1/1/2013	CCNL DAL 1/1/2014	CCNL DAL 1/1/2015	CCNL DAL 1/1/2016	CCNL DAL 1/1/2017	CCNL DAL 1/1/2018	CCNL DAL 1/1/2019	CCNL DAL 1/1/2020	CCNL DAL 1/1/2021	CCNL DAL 1/1/2022	CCNL DAL 1/1/2023	CCNL DAL 1/1/2024	CCNL DAL 1/1/2025			
I	33,71 €	2,09 €	0,90 €	0,59 €	0,82 €	1,14 €	0,82 €	0,72 €	0,90 €	0,90 €	0,72 €	0,82 €	0,72 €	0,90 €	0,90 €	0,72 €	0,82 €	41,69 €	12,67 €	54,36 €
II	30,29 €	1,88 €	0,80 €	0,53 €	0,74 €	1,03 €	0,74 €	0,65 €	0,81 €	0,81 €	0,65 €	0,74 €	0,65 €	0,81 €	0,81 €	0,65 €	0,74 €	37,46 €	11,39 €	48,85 €
III	26,86 €	1,67 €	0,71 €	0,47 €	0,74 €	1,03 €	0,62 €	0,55 €	0,68 €	0,68 €	0,55 €	0,62 €	0,55 €	0,68 €	0,68 €	0,55 €	0,62 €	31,56 €	9,60 €	41,36 €



AVELLINO - BENEVENTO
 AVELLINO - BENEVENTO

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO

TABELLE SALARIALI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

dal 01 luglio 2017

AREA 1


LIVELLI	CCHIO SALAI	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	TOTALE
	MENSILE	CCPL AL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	SALARIO
		1/6/2009 (6,2%)	5/2010 (2,5%)	1/2011 (1,6%)	1/1/2013(2,2%)	1/1/2014(3,0%)	1/1/2014(2,1%)	1/05/2015(1,8%)	1/07/2017(2,4%)						MENSILE
I	1.216,69	75,43	32,30	21,19	29,60	41,26	29,75	26,03	35,33						1.507,58
II	1.172,05	72,67	31,12	20,41	28,52	39,74	28,66	25,08	34,04						1.452,28
III	1.110,09	68,83	29,47	19,33	27,01	37,64	27,14	23,75	32,24						1.375,50

AREA 2

LIVELLI	CCHIO SALAI	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	TOTALE
	MENSILE	CCPL AL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	SALARIO
		1/6/2009 (6,2%)	5/2010 (2,5%)	1/2011 (1,6%)	1/1/2013(2,2%)	1/1/2014(3,0%)	1/1/2014 2,1%	1/05/2015(1,8%)	1/07/2017(2,3%)						MENSILE
I	1.076,86	66,76	28,59	18,76	26,20	36,51	26,33	23,04	29,96						1.333,00
II	983,63	60,99	26,12	17,13	23,93	33,35	24,05	21,05	27,37						1.217,62

AREA 3

LIVELLI	CCHIO SALAI	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	AUMENTO	TOTALE
	MENSILE	CCPL AL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	CCNL DAL	SALARIO
		1/6/2009 (6,2%)	5/2010 (2,5%)	1/2011 (1,6%)	1/1/2013(2,2%)	1/1/2014(3,0%)	1/1/2014 2,1%	1/05/2015(1,8%)	1/07/2017(2,2%)						MENSILE
I	876,49	54,34	23,27	15,27	21,33	29,72	21,43	18,75	23,33						1.083,93
II	787,51	48,83	20,91	13,72	19,16	26,70	19,25	16,85	20,96						973,98
III	698,51	43,31	18,55	12,17			16,22	14,20	17,66						820,61





Segreterie Provinciali

Federazioni Provinciali


oooooooooooooooooooo

ACCORDO PROVINCIALE DI SECONDO
LIVELLO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE
PER GLI OPERAI AGRICOLI

TRA
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA
e
FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
PREMESSO



- che l'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, c. 160-162, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha disciplinato strutturalmente la tassazione forfettaria ed agevolata (10%) delle erogazioni premiali legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa;
- che le relative disposizioni sono state attuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016;
- che l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta d'intesa col Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito indicazioni operative per la corretta applicazione delle citate disposizioni;
- che è interesse delle parti favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);



1

ACCORDO PROVINCIALE DI SECONDO LIVELLO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE
PER GLI OPERAI AGRICOLI provincia di BENEVENTO



tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO

di adottare l'allegato schema di accordo provinciale di secondo livello utilizzabile dalle articolazioni territoriali, delle organizzazioni professionali e sindacali firmatarie del presente accordo, per favorire l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016.

Le Parti convengono che lo schema allegato costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per gli operai agricoli.

Restano salvi gli accordi territoriali già stipulati per l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Benevento, 28.09.2017

The image shows several signatures and official stamps of agricultural organizations. On the left side, there are stamps for 'CONFEAGRICOLTURA', 'COLDIRETTI', and 'CIA'. On the right side, there are stamps for 'FAI-CISL Irpinia Sannio', 'FLAI CGIL BENEVENTO', and 'UIA-AVELLINO - BENEVENTO'. The date 'Benevento, 28.09.2017' is written at the top left of the signature area.

Benevento, 28.09.2017

Tra Confagricoltura Benevento, Coldiretti Benevento, CIA Benevento
E

FAI-CISL IrpiniaSannio area Benevento, FLAI-CGIL Benevento, UILA-UIL
Avellino-Benevento

visto l'art. 1, c. 182-189, della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità
2016), come modificato dall'art. 1, c. 160-162, della legge n.
232/2016 (Legge di Bilancio 2017),

visto l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

visto l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

premesso che

- con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 25 marzo
2016 è stata data attuazione ai contenuti di cui ai citati commi
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di
agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di
ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività,
redditività, qualità efficienza ed innovazione previsti nei contratti
aziendali o provinciali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del
2015;

- con la circolare n.28/E del 15 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate,
d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
intervenuta su quanto disposto dal Decreto del 25 marzo 2016, in
tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190
della legge n. 208 del 2015;

- Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Fai Cisl, Flai Cgil, Uila-Uil hanno
stipulato, in data 28.09.2017, un accordo interconfederale quadro di
riferimento per la definizione di accordi provinciali sulla stessa
materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini
stabilite dalle Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, la
contrattazione collettiva di secondo livello con contenuti economici
correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della
competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il
potere d'acquisto degli operai agricoli che hanno la possibilità di
beneficiare della detassazione

si conviene quanto segue

3

ACCORDO PROVINCIALE DI SECONDO LIVELLO ATTUATIVO DELLA DETASSAZIONE
PER GLI OPERAI AGRICOLI provincia di BENEVENTO



1. le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Benevento per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo provinciale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti gli operai dell'impresa, anche se occupati presso sedi situate al di fuori della provincia in cui ha sede legale l'azienda;

2. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali.

3. pertanto le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 2;

4. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta agli operai dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verranno indicati gli elementi essenziali del premio, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E;

5. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire agli operai, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali



iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo provinciale;

6. le parti firmatarie, con cadenza trimestrale, si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente accordo;

7. l'impresa che applica il presente accordo, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, informerà, i lavoratori sulle risultanze del premio;


8. quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti da eventuali contratti collettivi aziendali stipulati dalle imprese di riferimento;

9. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

10. il presente accordo ha durata annuale ed ha natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto



CONFAGRICOLTURA



COLDIRETTI




FAI-CISL Irpiria Sannio




CIA




UILA-UIL
AVELLINO - BENEVENTO

UILA-UIL

UILA

AVELLINO - BENEVENTO